

ETF Energy! 3.0

Linea Ponderata



Assicurazione sulla vita

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - Documento contenente le Informazioni Chiave (KID)
 - Documento informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP
 - Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
 - Modulo di proposta
- Informativa privacy

Assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: ETF ENERGY! 3.0 LINEA PONDERATA (Tariffa 778)

Contratto multiramo (Ramo Assicurativo I e III)

**Il presente DIP aggiuntivo IBIP è stato realizzato in data 10/02/2026 ed è l'ultimo
aggiornamento pubblicato disponibile**

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

Arca Vita S.p.A. ("Arca Vita", la "Compagnia" o la "Società") è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989 (G.U. 28/11/1989) ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al N. 1.00082.

Sede Legale e Direzione Generale in Via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia); recapito telefonico 045.8192111; sito Internet www.arcassicura.it; indirizzo di posta elettronica informa@arcassicura.it; indirizzo di posta elettronica certificata arcavita@pec.unipol.it.

In base all'ultimo bilancio approvato, il patrimonio netto della Società è pari a 454.317.649 euro, il risultato economico di periodo è pari a 138.963.598 euro. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2024 è pari a 2,41 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). Per maggiori informazioni sulla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), si rimanda al seguente link https://static.sitewww.arcassicura.it/Relazione_Solvibilita_Arca_Vita_Spa_2024_4e30dd07b9.pdf.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

ETF ENERGY! 3.0 LINEA PONDERATA è un prodotto d'investimento assicurativo multiramo a vita intera, a premio unico e premi integrativi, con partecipazione agli utili e unit linked, sotto forma di assicurazione sulla vita per il caso morte a vita intera. Le prestazioni assicurate previste dal contratto sono collegate in parte al rendimento della Gestione separata "OSCAR 100%" e in parte all'andamento del valore delle Quote del Fondo interno "Valore Ponderato Classe B". In particolare:

- per la parte investita nella gestione separata "OSCAR 100%", tali prestazioni sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si adeguano di anno in anno in base al rendimento di tale gestione separata di attivi;
- per la parte investita nel fondo interno "Valore Ponderato Classe B", tali prestazioni sono espresse in quote, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Il premio iniziale e ciascun eventuale premio aggiuntivo vengono allocati per il 40% nella Gestione Separata e per il 60% nel Fondo "Valore Ponderato Classe B", a titolo esemplificativo, un premio unico investito pari a 100.000 € sarà così suddiviso: 40.000 € in OSCAR 100% e 60.000 € nel fondo interno "Valore Ponderato Classe B".

In riferimento alla parte di Premio investita nella Gestione separata "OSCAR 100%" la Compagnia presta le seguenti garanzie:

- in caso di decesso dell'Assicurato la garanzia prestata dalla Compagnia consiste quantomeno nella conservazione del premio iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi tenuto conto dell'effetto degli eventuali riscatti parziali;
- in caso di Riscatto totale la garanzia prevista dalla Compagnia consiste esclusivamente nella conservazione del Capitale iniziale, ovvero del premio iniziale al netto delle spese di emissione e dei premi aggiuntivi al netto dei diritti.

La partecipazione agli eventuali utili eccedenti tali misure minime contrattualmente garantite, una volta che essi siano stati dichiarati al Contraente, non risulta definitivamente acquisita dal Contratto. Per la quota di premio destinata al ramo III, ovvero all'investimento nel fondo interno "Valore Ponderato Classe B", non è prevista alcuna garanzia di risultato, rendimento o capitale minimo e i rischi dell'investimento restano in capo al Contraente. E' però prevista una copertura demografica di maggiorazione del controvalore delle quote in caso di decesso variabile in funzione dell'età dell'Assicurato.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Prestazione principale: prestazioni in caso di decesso.

Ad integrazione di quanto riportato nel KID in caso di decesso dell'Assicurato, la maggiorazione prevista sul controvalore delle quote relative al Fondo interno "Valore Ponderato Classe B", determinata in funzione dell'età al momento del decesso è la seguente: dai 18 ai 65 anni 1,00%, dai 66 ai 75 anni 0,50%, oltre 75 anni 0,10%.

Copertura complementare caso morte. Ad integrazione di quanto riportato nel KID, la copertura complementare:

- ✓ non può essere aggiunta successivamente alla decorrenza;
- ✓ si estingue in ogni caso al 1° giorno del mese successivo al compimento del 75° anno di età dell'assicurato;
- ✓ può essere annullata dal contraente in ogni momento, ma non riattivata.

Il pagamento del premio è effettuato su base mensile, viene attivato solo quando il controvalore complessivo della polizza risulta inferiore al capitale investito e sarà effettuato tramite prelievo del numero di quote dal Fondo interno. Nel caso in cui il

controvalore complessivo della polizza risulti superiore al capitale investito, il contraente non dovrà sopportare alcun costo. Per informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Gestione separata e del Fondo Interno, la Compagnia mette inoltre a disposizione sul sito internet istituzionale www.arcassicura.it:

- ✓ il Regolamento della Gestione separata;
- ✓ il Regolamento del Fondo Interno.

In merito alle forme e alle modalità di riscatto, si ricorda che il riscatto parziale non è consentito e il contratto non prevede valori di riduzione. Ad integrazione di quanto già indicato nel KID, si rimanda all'Art. 19 (Riscatto) delle Condizioni di Assicurazione. Non sono ammessi switch tra la gestione separata ed il fondo interno.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Il prodotto non prevede le seguenti prestazioni:

- ✗ prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento;
- ✗ prestazioni derivanti da operazioni di capitalizzazione;
- ✗ prestazioni in caso di vita ad una determinata data di scadenza;
- ✗ prestazioni in caso di invalidità;
- ✗ prestazioni in caso di malattia grave/perdita autosufficienza/inabilità di lunga durata.



Ci sono limiti di copertura?

Il rischio morte relativo alla assicurazione principale è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato.

- ! In caso di sottoscrizione della copertura complementare in caso di morte resta comunque escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- ! dolo del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari;
- ! partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- ! guerra e insurrezioni;
- ! atti di terrorismo con l'impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche;
- ! suicidio o tentativo di suicidio se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto, ove questa sia prevista;
- ! malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione, qualora non dichiarati ed eventualmente accettati dall'assicuratore;
- ! ubriachezza, alcolismo o dipendenza da droghe o farmaci non prescritti da medici abilitati alla professione;
- ! guida di qualsiasi veicolo, o natante, a motore, se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- ! esercizio delle seguenti attività lavorative, se non dichiarate all'assicuratore alla stessa data, ed accettate in copertura dall'assicuratore: estrazione petrolio o gas naturali; in miniere o altiforni; a contatto con esplosivi, pesticidi o altri materiali chimici pericolosi, tra cui l'amianto; ad altezze superiori a 5mt dal suolo (impalcature, tetti, ecc); guardie del corpo e servizi di sicurezza; servizi di ordine pubblico (polizia, carabinieri, militari, ecc.) con uso di armi; vigili del fuoco; attività subacquee;
- ! patologie psichiatriche se non supportate da un substrato organico;
- ! esercizio delle seguenti attività sportive, se non dichiarate all'assicuratore alla stessa data, ed accettate in copertura dall'assicuratore: qualunque come professionista; di combattimento (quali pugilato, lotta, karatè); aerei (quali deltaplano, parapendio, paracadutismo, bungee jumping); immersioni con autorespiratore; scalate in parete; con mezzi a motore.

In questi casi pertanto il capitale liquidato in caso di morte sarà pari alla sola prestazione principale in caso di morte.

La Compagnia non sottoscrive più di 2 polizze con copertura assicurativa facoltativa sullo stesso Assicurato. Nel caso pervenga una Proposta con copertura assicurativa facoltativa in contrasto con tale limite, la sola copertura facoltativa non sarà accettata.



Quanto e come devo pagare?

Premio

A fronte delle prestazioni assicurate, il contratto richiede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile.

Il capitale assicurato relativo a ciascun premio corrisposto risulta funzione dell'ammontare del premio stesso. Infatti, il premio unico versato, al netto delle spese di emissione o dei diritti se aggiuntivo, determina il relativo capitale investito. A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale, l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Il premio iniziale e ciascun eventuale premio aggiuntivo vengono allocati, nella Gestione Separata e nel Fondo, secondo le percentuali indicate alla precedente sezione "Prodotto".

I premi dovranno essere corrisposti mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente indicato in proposta. In caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, potranno essere corrisposte mediante bonifico bancario a favore della Compagnia, specificando nella causale nome e cognome del Contraente ed il numero di polizza.

Il premio iniziale è quello indicato dal contraente nella proposta accettata dalla Compagnia, il cui importo minimo è fissato in € 10.000,00, mentre l'importo massimo è fissato in € 749.999,99. E' possibile effettuare versamenti di Premi aggiuntivi successivamente alla Data di decorrenza del Contratto, che potranno essere corrisposti previo consenso della Compagnia nei termini dalla stessa indicati di importo non inferiore ad € 5.000,00.

In ogni caso il limite massimo di premi complessivamente versati nella Gestione Separata è pari ad € 1.000.000,00 per ciascun contratto. Per ulteriori approfondimenti sui limiti si rimanda agli Artt. 11.3 e 11.4 delle Condizioni di Assicurazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche e giuridiche ed intende soddisfare principalmente le esigenze di risparmio ed investimento.

Dà inoltre diritto al pagamento di un capitale in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale e consente l'investimento in attivi con un diverso livello di rischio/rendimento.

L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto non deve essere inferiore ai 18 anni o superiore ad 85 anni.



Quali sono i costi?

Si rinvia alla Sezione “Quali sono i costi?” del KID, descrittiva dell’impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l’informativa dettagliata sui costi da sostenere.

Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente.

Costi applicati al rendimento della gestione separata: annualmente è previsto sul rendimento della gestione separata “OSCAR 100%”, che può essere positivo o negativo, l’applicazione di una commissione di gestione di 1,50%. Ad esempio:

Rendimento lordo realizzato dalla gestione separata	Commissione di gestione trattenuta	Rendimento netto riconosciuto al Contratto
2,50%	1,50%	1,00%
1,40%	1,50%	-0,10%

Costi per riscatto: non sono previsti ulteriori costi per riscatto rispetto a quelli riportati nel KID.

Costi per l'erogazione della rendita: il contratto non prevede l'opzione di erogazione della rendita.

Costi per l'esercizio delle opzioni: il costo della copertura facoltativa in caso di morte è riportato nell'Allegato B delle Condizioni di assicurazione ed è calcolato su base annua sulla differenza negativa tra controvalore di polizza in caso di sinistro e la somma del Premio iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi. Tale prelievo si attiva quindi solamente quando il controvalore di polizza è inferiore alla somma del Premio iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi e comporta una riduzione del numero di quote del fondo interno. Se l'assicurato ha superato il 75° anno di età la copertura facoltativa in caso di morte si estingue, pertanto il costo della copertura caso morte non è più dovuto. Inoltre, nel caso in cui il controvalore della polizza scenda al di sotto di € 1.000,00, la copertura facoltativa in caso di morte verrà automaticamente disattivata.

Costi di intermediazione: avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa in media ai Soggetti distributori nell'ultimo esercizio per ciascun costo da sostenere.

COSTI UNA TANTUM

Costi di ingresso: non previsti.

Spese di emissione: 60,00 € (di cui quota retrocessa 0,00%)

Spese di incasso: 15,00 € (di cui quota retrocessa 0,00%)

Costi di uscita: variabili come da KID (di cui quota retrocessa 0,00%)

COSTI CORRENTI

Costi di transazione del portafoglio: variabili come da KID (di cui quota retrocessa 0,00%)

Altri costi correnti relativi alla gestione separata: 1,50% (di cui quota retrocessa 32,36%)

Altri costi correnti relativi al fondo interno: 1,90% (di cui quota retrocessa 35,71%).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su: www.ivass.it . E' possibile presentare reclamo alla CONSOB secondo le modalità indicate su www.consob.it .
-----------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): è possibile presentare ricorso all'ACF, istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale applicabile al contratto I premi versati sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e quelli versati a copertura del caso morte sono detraibili ai fini IRPEF, ai sensi di legge. Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF. Negli altri casi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva sul rendimento finanziario realizzato, ad eccezione di quelle percepite
---	---

	nell'esercizio di attività commerciali. Il contratto, limitatamente alla componente collegata al valore delle Quote, è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non e' tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i> <i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico).</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i> <i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Informativa sulla sostenibilità

Promozione di caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR)

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'Art 8 SFDR. Il rispetto di tali caratteristiche è garantito dall'investimento nella Gestione Separata classificata come Art.8 SFDR.

Questo prodotto offre al suo interno 2 opzioni di investimento di cui il 40% Art 8. Gli investimenti sottostanti il fondo interno Valore Ponderato Classe B non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Le informazioni di sostenibilità delle opzioni che promuovono caratteristiche ESG sono reperibili sul sito internet della Compagnia www.arcassicura.it nella sezione di prodotto "Informativa sulla sostenibilità".

Informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità ai sensi dell'art.6 del Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito SFDR).

Nei criteri di valutazione degli investimenti diretti sottostanti alla Gestione Separata è integrata l'analisi dei Fattori di sostenibilità (Fattori ESG: Enviromental = ambientali, Sociale = sociali, Governance = di governo societario) secondo quanto definito dalle "Linee Guida per le attività di investimento responsabile" (le "Linee Guida"), disponibili sul sito web della Compagnia.

Questa valutazione ex ante degli aspetti ESG consente il presidio dei rischi di sostenibilità, escludendo dall'universo investibile gli emittenti corporate e gli emittenti governativi che presentino rischi ESG non compatibili con gli obiettivi di gestione del rischio del Gruppo Unipol secondo le modalità descritte dalle Linee Guida.

La Compagnia svolge inoltre periodicamente un monitoraggio ex post degli investimenti diretti sottostanti al Fondo interno, per verificare in che misura rispettino i propri principi di responsabilità riguardo ai fattori ESG così come espressi dalle Linee Guida. Questo consente di controllare i Rischi di sostenibilità connessi a tali investimenti, verificando che siano compatibili con l'approccio alla sostenibilità e gli obiettivi di gestione del rischio del Gruppo Unipol.

Nome del prodotto: OSCAR 100%

Identificativo della persona giuridica: 815600DF2A01122A9547

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e le imprese beneficiarie degli investimenti seguano buone pratiche di governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal Regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia (UE).

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

☐ Sì

☒ No

☐ Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale**: 0%;

☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

☐ Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**: 0%;

☐ **Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, presenterà al suo interno una quota minima del(lo) 0% di investimenti sostenibili;

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

☐ con un obiettivo sociale;

☒ promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**.



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

La Gestione Separata "OSCAR 100%" ("la Gestione Separata") promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e sociali, attraverso l'integrazione dei Fattori di sostenibilità (Fattori ESG: Environmental = ambientali, Social = sociali, Governance = governo societario) nel processo e nei criteri di selezione e di gestione degli investimenti, includendo nella propria strategia di investimento, tra gli altri, anche dei criteri volti a selezionare emittenti che mostrano attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di buona governance.

La promozione, tra le altre, di caratteristiche ambientali e sociali avviene anche attraverso gli investimenti in OICR classificati ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Non è designato un indice di riferimento per determinare l'allineamento del prodotto alle caratteristiche ambientali o sociali promosse.

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

● **Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

Con riferimento agli investimenti diretti, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali è presidiata utilizzando score relativi alle performance ESG degli emittenti sottostanti al prodotto, forniti da un provider esterno ("il provider"). Tali indicatori contribuiscono a misurare il rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali, evidenziando l'approccio generale degli emittenti in merito ad ambiente, società e governance.

Con riferimento agli investimenti indiretti, il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali è misurato utilizzando la qualificazione SFDR fornita delle rispettive case di gestione, tra quelli che sono caratterizzati quali:

- strumenti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 SFDR ;
- strumenti finanziari con obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 9 SFDR.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

☒ Sì, la Gestione Separata prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, attraverso la rilevazione e il monitoraggio di specifici indicatori che consentono di individuare gli effetti che gli emittenti oggetto di investimento generano sull'ambiente e sulla società (c.d. "indicatori PAI").

Le decisioni relative ai sottostanti oggetto di investimento diretto considerano come effetti negativi sui fattori di sostenibilità:

- per gli investimenti in emittenti societari:
 - Impronta di carbonio (PAI 2);
 - Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) (PAI 14);
- per gli investimenti in emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali:
 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali (PAI 16).

☐ No

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

La Gestione separata adotta una politica d'investimento improntata su criteri generali di prudenza, orientata a perseguire in un'ottica di medio/lungo periodo una redditività stabile, coerente con gli impegni assunti nonché con le ragionevoli aspettative degli assicurati, salvaguardando al contempo l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa, tramite una composizione di portafoglio opportunamente diversificata sotto il profilo della rischiosità e della durata media delle passività.

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

- **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

La selezione e gestione degli investimenti della Gestione Separata è effettuata in coerenza con le "Linee Guida sull'attività di investimento responsabile" ("Linee Guida RI") tempo per tempo vigenti - pubblicate sul sito della Società e soggette a possibili aggiornamenti nel continuo anche in considerazione del mutevole contesto normativo del mercato di riferimento - di seguito rappresentate relativamente agli elementi vincolanti della strategia di investimento adottata per il rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse.

Nel processo di gestione e selezione degli investimenti diretti, tra gli altri, viene preso in considerazione lo score ESG attribuito a ciascun emittente dal provider, a condizione che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance.

In coerenza con le Linee Guida RI tempo per tempo vigenti, all'interno della strategia d'investimento della Gestione Separata sono integrati i Fattori di sostenibilità tramite l'applicazione dei seguenti criteri:

- Esclusione degli emittenti che non raggiungono una specifica soglia minima di performance ESG in ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance, opportunamente pesata in base alla rilevanza della dimensione. Sono inoltre esclusi gli

investimenti diretti in Emittenti che non adottano sufficienti presidi in materia di diritti umani e dei lavoratori, impiego di risorse naturali e contrasto alla corruzione e, quindi, non raggiungono una soglia minima di performance in tali ambiti.

- Esclusione degli emittenti coinvolti in produzione di armi controverse quali munizioni e submunizioni a grappolo, mine antipersona, armi chimiche e armi biologiche; gioco d'azzardo (qualora il fatturato derivante da tale business sia uguale o superiore al 20% del totale); estrazione di carbone, generazione di energia elettrica da carbone termico, attività connesse a sabbie bituminose, gas di scisto e arctic drilling (qualora il fatturato derivante rispettivamente da tali business sia uguale o superiore al 30% del totale, se non dimostrano un posizionamento sufficientemente ambizioso in termini di transizione del business verso un'economia a basse emissioni di carbonio).
- Esclusione degli investimenti in titoli di Stato emessi da Paesi che non raggiungono una specifica soglia minima di performance ESG o in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani o politiche predatorie nei confronti delle risorse ambientali con impatto globale.
- Monitoraggio e Limitazione, con eventuale dismissione, degli emittenti inclusi nella "Restricted List" del Gruppo Unipol, riportante emittenti non ammissibili ai sensi dei predetti criteri.

Relativamente agli investimenti in OICR, per la promozione delle caratteristiche sociali e ambientali gli OICR sono selezionati tra quelli che, in base alla qualificazione SFDR fornita delle rispettive case di gestione:

- promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088;
- hanno obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Qual è il tasso minimo prefissato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?

Non è definito un tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati.

Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?

La valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti è già compresa nella strategia di investimento del prodotto, che prevede esclusioni agli investimenti in imprese che non rispettano le prassi di buona governance.

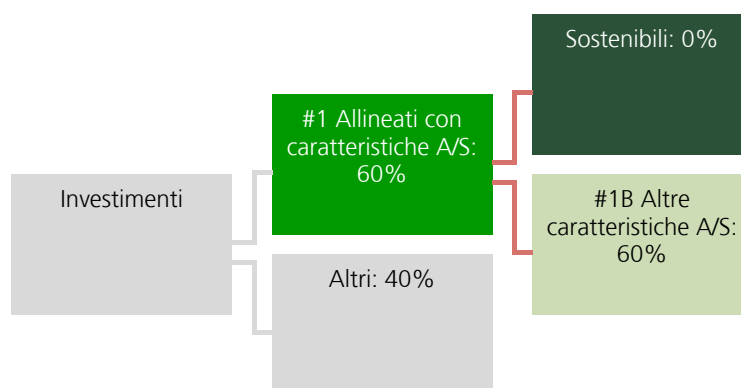
Le prassi di buona governance comprendono solide strutture di gestione, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.



L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

Una quota minima del 60% dei sottostanti complessivi del prodotto è utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse, in coerenza con i vincoli sopra descritti.



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario effettuati per il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, ne sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineati con caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali sociali;
- la sottocategoria **#1B Altri investimenti allineati alle caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

 In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

In merito agli investimenti in strumenti finanziari derivati, utilizzati con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio, si applicano indirettamente gli stessi criteri degli investimenti diretti.



Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Gli investimenti contenuti nella categoria "#2 Altri" sono privi di caratteristiche ambientali e/o sociali, ovvero non dispongono di informazioni su tali caratteristiche. Questi investimenti perseguono prevalentemente l'obiettivo di realizzare un opportuno equilibrio e diversificazione di portafoglio. Per questi investimenti non esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale.

Anche rispetto a tali investimenti si applica il processo di monitoraggio descritto all'interno delle Linee guida RI tempo per tempo vigenti e riportato all'interno dell'informativa sulle caratteristiche ambientali o sociali di cui all'articolo 10 SFDR, disponibile sul sito web della Società, con l'obiettivo di gestire gli eventuali disallineamenti in modo coerente agli impegni assunti.



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate all'opzione di investimento sono reperibili sul sito web: www.arcassicura.it



ETF Energy! 3.0 Linea Ponderata

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Comprensive del Glossario

**Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla
semplificazione dei contratti.**



Presentazione

Il prodotto **ETF ENERGY! 3.0 LINEA PONDERATA** è una assicurazione sulla vita di tipo multiramo, ovvero con partecipazione agli utili e unit linked, a Premio unico, rivolta a persone fisiche o giuridiche, che intendono soddisfare principalmente l'esigenza di risparmio e investimento.

Il Contraente ha la possibilità di investire i premi versati in due opzioni di investimento, con un diverso grado di rischio e rendimento, ovvero la Gestione separata "Oscar 100%" e il Fondo interno "Valore Ponderato Classe B" con una suddivisione predefinita e non modificabile.

Il Contraente ha inoltre la possibilità di sottoscrivere una copertura aggiuntiva in caso di morte che consente di integrare la prestazione in caso di decesso, qualora il valore di polizza sia inferiore al capitale investito, con un massimo di € 25.000.

Contatti telefonici

Per informazioni sul proprio Contratto, è a disposizione il numero verde di Arca Inlinea **800-849089**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00.

All'interno delle Condizioni di assicurazione sono presenti dei box di consultazione che indicano alcune precisazioni utili sul Contratto.

Il testo contenuto nel box è comunque un esempio con finalità esplicative e non ha alcun valore contrattuale; è quindi sempre necessario fare riferimento alle disposizioni contrattuali.

INDICE

Presentazione	2
Contatti telefonici	2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	5
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?	5
Art.1 - Oggetto	5
Art.2 - Perdita dei requisiti di sottoscrizione	5
Art.3 - Prestazioni Assicurate	5
Art.4 - Attività della Compagnia relativa ai Fondi interni	6
Art.5 - Trasferimento di Quote tra Gestione separata e fondi (Switch)	6
Art.6 - Prestazione complementare in caso di morte	6
Ci sono limiti di copertura?	7
Art.7 - Limitazioni delle prestazioni	7
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	8
Art.8 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	8
Art.9 - Documentazione richiesta per il pagamento delle Prestazioni	8
Art.10 - Pagamenti della Compagnia	8
Quando e come devo pagare?	9
Art.11 - Pagamento dei premi	9
Art.12 - Ripartizione dei premi investiti	9
Art.13 - Attribuzione iniziale del numero di Quote relative ai fondi	10
Quando comincia la copertura e quando finisce?	10
Art.14 - Durata contrattuale	10
Art.15 - Conclusione, Decorrenza e Cessazione dell'assicurazione	10
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	11
Art.16 - Revoca della Proposta	11
Art.17 - Recesso	11
Art.18 - Risoluzione del contratto	12
Sono previsti riscatti o riduzioni ?	12
Art.19 - Riscatto	12
Quali costi devo sostenere?	14
Art.20 - Costi sui premi	14
Art.21 - Costi di riscatto	14
Art.22 - Costi applicati al rendimento della Gestione separata	14
Art.23 - Costi gravanti sui Fondi Interni collegati al Contratto	14
Art.24 - Costi per l'esercizio delle Opzioni contrattuali	14
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?	15
Art.25 - Criteri di adeguamento del capitale investito nella Gestione separata	15
Art.26 - Attribuzione e valorizzazione del numero di Quote relative ai fondi	16
Altre disposizioni applicabili	16
Art.27 - Beneficiari delle Prestazioni	16
Art.28 - Variazioni contrattuali	17
Art.29 - Cessione, pegno o vincolo	17
Art.30 - Tasse ed imposte	17
Art.31 - Foro competente	18

Art.32 - Lingua e legge applicabile	18
Art.33 - Verifiche richieste dalla normativa vigente	18
Art.34 - Vendita a distanza	18
GLOSSARIO	19
ALLEGATO A Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento	24
Allegato B – Costo della garanzia aggiuntiva in caso di morte	26
Allegato C – Regolamento della gestione interna separata “OSCAR 100%” denominata in Euro	27
Allegato D – Regolamento dei Fondi Interni	29

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Art.1 - Oggetto

1.1. ETF ENERGY! 3.0 LINEA PONDERATA è un Contratto di assicurazione multiramo per il caso di morte a vita intera a Premio unico, con facoltà per il Contraente di procedere al versamento di premi aggiuntivi, la cui Prestazione assicurata consiste nel pagamento di un Capitale assicurato ai Beneficiari designati, nel caso in cui si verifichi l'Evento assicurato descritto al successivo Art.3 (Prestazioni Assicurate).

La Prestazione del Contratto è direttamente collegata al rendimento della Gestione interna separata denominata "OSCAR 100%" e al valore delle quote del fondo interno "Valore Ponderato Classe B".

Con la sottoscrizione del Contratto il Contraente accetta un grado di Rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione del Premio tra la componente investita in Gestione separata e quella investita nel Fondo Interno. In particolare il capitale collegato al Fondo Interno è espresso in Quote, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. **Non è prevista alcuna garanzia di risultato, rendimento o capitale minimo ed i rischi dell'investimento effettuato non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote del Fondo Interno collegati al contratto.**

1.2. Il presente Contratto, ai fini della sottoscrizione e della validità della copertura assicurativa, prevede il possesso dei requisiti di seguito elencati da parte del Contraente e dell'Assicurato:

- **il Contrente può essere una Persona fisica (con residenza e domicilio abituale in Italia) o una Persona giuridica (con sede legale in Italia);**
- **l'Assicurato coincide con il Contraente, salvo che nella proposta sia indicata una persona diversa dal Contraente. Deve avere un'Età assicurativa compresa tra 18 e 85 anni alla Data di decorrenza del Contratto.**

Art.2 - Perdita dei requisiti di sottoscrizione

2.1. Qualora il Contraente trasferisca la propria residenza, il domicilio abituale se persona fisica o la sede legale se persona giuridica in un Paese diverso dall'Italia è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia. Il Contraente rimane responsabile per l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni rese e per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione.

La variazione della residenza, del domicilio abituale se persona fisica o della sede legale se persona giuridica verso uno stato diverso dall'Italia, comporta la cessazione del contratto così come definito all'Art. 15 (Conclusione, Decorrenza e Cessazione dell'assicurazione).

La Compagnia procederà pertanto al disinvestimento dell'intero capitale assicurato, mettendo a disposizione del Contraente il valore di riscatto totale del Contratto determinato al momento in cui la Compagnia è venuta a conoscenza del trasferimento della residenza o del domicilio abituale se persona fisica o della sede legale se persona giuridica.

Il valore di riscatto sarà determinato secondo quanto previsto al successivo Art. 19 (Riscatto) previa applicazione delle eventuali penali qualora previste.

La Compagnia procederà successivamente a liquidare l'importo così determinato con le modalità previste dall'Art. 10 (Pagamenti della Compagnia) al ricevimento di tutta la documentazione completa e sottoscritta.

Art.3 - Prestazioni Assicurate

3.1. Prestazione in caso di decesso: In caso di morte dell'Assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la Cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario designato in Proposta o agli eventuali diversi Beneficiari successivamente designati un importo pari al Capitale assicurato, dato dalla somma delle seguenti due componenti:

- la prima, determinata in riferimento alla gestione separata "OSCAR 100%", che corrisponderà al maggiore tra:
 - il Capitale adeguato in essa investito, determinato come riportato al successivo Art.24 (Criteri di adeguamento del capitale investito nella Gestione separata), al momento del decesso dell'Assicurato;
 - la somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi investiti in Gestione separata.
- una seconda componente, data dal numero delle quote relative al fondo interno "Valore Ponderato Classe B" ed attribuite al contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso, completa della relativa documentazione, moltiplicato per il valore unitario della quota di riferimento alla prima data di valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso completa della relativa documentazione, ulteriormente aumentata delle seguenti percentuali variabili in funzione dell'Età dell'Assicurato al momento del decesso:

Età dell'Assicurato alla data del decesso, in anni	Percentuale di aumento
Da 18 a 65	1,0%
Da 66 a 75	0,5%
Oltre 75	0,1%

Come determino il capitale in caso di morte dell'Assicurato?

Il capitale in caso di morte dell'Assicurato è determinato dalla somma delle diverse componenti collegate ad esso e dall'Età raggiunta dall'Assicurato alla data del decesso, ad esempio:

Premio iniziale investito nella gestione separata:	€ 22.500,00
Capitale adeguato in gestione separata alla data di morte:	€ 23.750,00
Capitale in caso di morte relativo alla gestione separata:	€ 23.750,00
Valore della parte investita nel fondo interno alla data di morte:	€ 43.500,00
Età dell'Assicurato alla data di morte:	63 anni
Percentuale di aumento:	1,0%
Incremento del capitale in caso di morte riferito alla parte investita nel fondo interno (1% x € 43.500,00):	€ 435,00
Capitale totale in caso di morte riferito alla parte nel fondo interno (€ 43.500,00+€ 435,00):	€ 43.935,00
Capitale totale in caso di morte dell'Assicurato (€ 23.750,00+€ 43.935,00):	€ 67.685,00

Art.4 - Attività della Compagnia relativa ai Fondi interni

4.1. La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi interni, delle cui caratteristiche il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di trasferimento (switch) o di investimento, qualora possibili. Ciascun Fondo interno verrà disciplinato da apposito regolamento.

Art.5 - Trasferimento di Quote tra Gestione separata e fondi (Switch)

5.1. Il contraente non ha la facoltà di modificare, in modo volontario, la ripartizione del controvalore di polizza tra la gestione separata ed il Fondo interno "Valore Ponderato Classe B".

Art.6 - Prestazione complementare in caso di morte

6.1. Il Contratto prevede inoltre che il Contraente, in aggiunta alla Prestazione assicurata, possa scegliere di attivare una copertura complementare in caso di morte. La prestazione associata a tale copertura è dovuta qualora l'Assicurato deceda prima della scadenza della copertura

complementare stessa e sempre che non sia anteriormente intervenuta la Cessazione dell'assicurazione, e consiste nel pagamento di un importo pari alla differenza positiva tra la somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi, calcolata il primo giorno di disinvestimento utile immediatamente successivo al momento in cui perverrà alla Compagnia la denuncia del decesso, e la prestazione base in caso di premorienza, di cui al precedente Art.3 (Prestazioni Assicurate). La copertura complementare in caso di morte:

- è richiesta dal Contraente all'atto di sottoscrizione della Proposta e non può essere aggiunta successivamente a tale momento;
- è sottoscrivibile per Assicurati fino al 70° anno di Età e ha validità fino al compimento del 75° anno di Età. Di conseguenza al superamento del 75° anno di Età la copertura non sarà più attiva e non sarà conseguentemente dovuto alcun costo;
- può essere disattivata in qualsiasi momento, ma non può essere riattivata in seguito.

6.2. Ai fini della corretta assunzione del rischio relativo alla garanzia complementare in caso di morte da parte della Compagnia, è necessario l'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, mediante le dichiarazioni contenute nel questionario anamnestico che l'Assicurato stesso deve sottoscrivere. L'eventuale attivazione della copertura complementare in caso di morte verrà riportata sulla Proposta ed accettata dalla Compagnia mediante lettera di conferma.

6.3. In ogni caso la differenza tra il capitale liquidabile ai sensi della garanzia complementare ed il capitale in caso di morte non potrà essere superiore a € 25.000,00. Nel caso in cui tale differenza fosse superiore, quindi, Arca Vita liquiderà un capitale pari alla prestazione in caso di morte aumentata di € 25.000,00.

6.4. Il costo della copertura facoltativa in caso di morte è riportato nell'Allegato "B – Costo della garanzia aggiuntiva in caso di morte" ed è calcolato su base annua sulla differenza negativa tra valore di polizza, maggiorato come all'Art.3 (Prestazioni Assicurate) e capitale investito netto. Il costo della copertura viene pagato mediante prelievi mensili, in via posticipata, purché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla Data di decorrenza del Contratto, al primo lunedì lavorativo successivo al terzo venerdì di ogni mese, sulla base del valore di polizza calcolato in pari data o, se tale giorno è festivo, il primo lunedì lavorativo successivo. Tale prelievo si attiva quindi solamente quando il valore di polizza è inferiore alla somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi e comporta una riduzione del numero di quote dal fondo interno presente in polizza al momento della determinazione. Se l'Assicurato ha superato il 75° anno di Età la copertura facoltativa in caso di morte si estingue, pertanto il costo della copertura caso morte non è più dovuto. Inoltre, nel caso in cui il valore della polizza scendesse al di sotto di € 1.000,00, la copertura facoltativa in caso di morte verrà automaticamente disattivata. In tal caso la copertura non viene riattivata, anche se il valore della polizza dovesse ritornare sopra € 1.000,00.

6.5. La Compagnia non sottoscrive più di 2 polizze con copertura assicurativa facoltativa sullo stesso Assicurato. Nel caso pervenga una Proposta con copertura assicurativa facoltativa in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, la sola copertura facoltativa non sarà accettata.

Ci sono limiti di copertura?

Art.7 - Limitazioni delle prestazioni

7.1. Il rischio morte relativo alla assicurazione principale è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

7.2. In riferimento alla prestazione complementare in caso di morte resta comunque escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- guerra e insurrezioni;
- atti di terrorismo con l'impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche;
- suicidio o tentativo di suicidio se avviene nei primi 2 anni dalla Data di decorrenza del Contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto,

ove questa sia prevista;

- f. malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione, qualora non dichiarati ed eventualmente accettati dall'assicuratore;
- g. ubriachezza, alcolismo o dipendenza da droghe o farmaci non prescritti da medici abilitati alla professione;
- h. guida di qualsiasi veicolo, o natante, a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- i. esercizio delle seguenti attività lavorative, se non dichiarate all'assicuratore alla stessa data, ed accettate in copertura dall'assicuratore: estrazione petrolio o gas naturali; in miniere o altiforni; a contatto con esplosivi, pesticidi o altri materiali chimici pericolosi, tra cui l'amianto; ad altezze superiori a 5mt dal suolo (impalcature, tetti, ecc); guardie del corpo e servizi di sicurezza; servizi di ordine pubblico (polizia, carabinieri, militari, ecc.) con uso di armi; vigili del fuoco; attività subacquee;
- j. patologie psichiatriche se non supportate da un substrato organico;
- k. esercizio delle seguenti attività sportive, se non dichiarate all'assicuratore alla stessa data, ed accettate in copertura dall'assicuratore: qualunque come professionista; di combattimento (quali pugilato, lotta, karatè); aerei (quali deltaplano, parapendio, paracadutismo, bungee jumping); immersioni con autorespiratore; scalate in parete; con mezzi a motore.

In questi casi il capitale liquidato in caso di morte sarà pari alla sola Prestazione assicurata prevista dal contratto. La Compagnia si riserva inoltre il diritto di liquidare la sola Prestazione assicurata prevista dal contratto in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate in fase assuntiva.

7.3. In ogni caso la differenza tra il capitale liquidabile ai sensi della garanzia complementare ed il capitale in caso di morte non potrà essere superiore a € 25.000,00. Nel caso in cui tale differenza fosse superiore, quindi, Arca Vita liquiderà un capitale pari alla prestazione in caso di morte aumentata di € 25.000,00.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art.8 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

8.1. Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

8.2. L'inesatta indicazione dell'Età dell'Assicurato potrebbe comportare, in ogni caso, la rettifica delle somme dovute sulla base dei dati reali.

8.3. Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia, l'eventuale trasferimento, intervenuto nel corso del Contratto, della residenza o del domicilio abituale se Persona fisica o della sede legale se Persona giuridica, in conformità di quanto previsto all'art. 1 (Oggetto), verso uno Stato diverso dall'Italia, precisandone la data. Arca Vita S.p.A. si riserva di richiedere la documentazione comprovante tale trasferimento. La variazione di residenza o domicilio abituale o sede legale in Stato diverso dall'Italia comporta la cessazione del contratto nel momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza.

Art.9 - Documentazione richiesta per il pagamento delle Prestazioni

9.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente l'avente diritto, così come riportato nell'ALLEGATO A - "Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento".

9.2. Richieste motivate di altra documentazione

In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, prima di procedere al pagamento.

Art.10 - Pagamenti della Compagnia

10.1. I pagamenti dovuti a seguito del decesso dell'Assicurato o a seguito di una richiesta di riscatto o di trasferimento della residenza o del domicilio abituale se Persona fisica o della sede legale se Persona giuridica, verso uno Stato diverso dall'Italia, vengono effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni

dal ricevimento della documentazione completa sottoscritta dagli aventi diritto.

10.2. La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico ed a rischio dell'avente diritto.

10.3. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di Prestazione assicurata non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che si sia verificato l'Evento assicurato.

10.4. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della Gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali dalla Gestione separata "OSCAR 100%" per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e l'1% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della Gestione interna separata di riferimento, sul presente Contratto o su altri contratti collegati alla Gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in tranches di importo pari (o, nel caso dell'ultima tranche inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Quando e come devo pagare?

Art.11 - Pagamento dei premi

11.1. Il Premio unico iniziale deve essere corrisposto alla Compagnia mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente in conformità alla Proposta, in misura non inferiore ad € 10.000,00 e non superiore ad € 749.999,99. Il Premio unico iniziale si intende pagato alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme.

11.2. Il Contraente autorizza la banca, in conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti, con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'Art.13, comma 4, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, ad addebitare il proprio conto corrente per i versamenti alla sottoscrizione e quelli successivi.

11.3. Il Contraente nel corso della Durata contrattuale può corrispondere, in aggiunta al Premio unico iniziale, uno o più Premi aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore ad € 5.000,00. I premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti con le medesime modalità di cui al precedente comma 10.1 oppure, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, potranno essere corrisposte mediante bonifico bancario a favore della Compagnia, specificando nella causale nome e cognome del Contraente ed il numero di polizza. **E' possibile effettuare versamenti di Premi aggiuntivi successivamente alla Data di decorrenza del Contratto che potranno essere corrisposti previo consenso della Compagnia nei termini dalla stessa indicati. Il limite massimo di premi complessivamente versati in "OSCAR 100%" è pari ad € 1.000.000,00 per ciascun Contratto.**

11.4. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può versare, relativamente alla parte di Premio destinata alla gestione separata, un cumulo premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente Contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni.

Art.12 - Ripartizione dei premi investiti

12.1. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta di contratto, suddivide il Capitale iniziale, ovvero il Premio iniziale al netto dei Costi riportati all'Art.20 (Costi sui premi), tra la gestione separata "OSCAR 100%" ed il Fondo interno esclusivamente in base alle seguenti percentuali:

Investimento nella gestione separata "OSCAR 100%"	Investimento nel fondo interno "Valore Ponderato Classe B"
40%	60%

Come determino il Capitale iniziale?

Su un Premio versato ad esempio di € 100.000,00 si procede come segue:

Premio iniziale:	€ 100.000,00
Costi di emissione del Contratto:	€ 60,00
Capitale iniziale:	€ 99.940,00

12.2. In caso di versamento di un eventuale Premio aggiuntivo il Contraente dovrà indicare la suddivisione dello stesso, rispettando i medesimi limiti all'investimento di cui al comma precedente. A seguito del versamento dei Premi aggiuntivi si determina il Capitale aggiuntivo di riferimento, dato dal Premio aggiuntivo versato dal Contraente al netto dei Costi riportati all'Art.20 (Costi sui premi).

Come determino il Capitale aggiuntivo?

Su un Premio aggiuntivo versato ad esempio di € 25.000,00 si procede come segue:

Premio iniziale:	€ 25.000,00
Costi di emissione del Contratto:	€ 15,00
Capitale aggiuntivo:	€ 24.985,00

Art.13 - Attribuzione iniziale del numero di Quote relative ai fondi

13.1. Ciascun Premio versato dal Contraente, sia esso iniziale od aggiuntivo, verrà utilizzato per l'acquisto di Quote del fondo interno, in conformità a quanto indicato al precedente Art. 12(Ripartizione dei premi investiti).

13.2. Il Capitale iniziale, relativamente alla quota parte destinata all'investimento nel fondo interno, diviso per il valore unitario della Quota dello stesso, determina il numero iniziale di Quote del fondo assegnate al Contratto. La data di investimento del Premio è pari alla Data di decorrenza del Contratto, ovvero il primo martedì della settimana successiva alla stipula della Proposta contrattuale. Nel caso in cui in tale giorno, per cause indipendenti dalla volontà della Compagnia, risulti impossibile calcolare il valore unitario delle Quote di uno o più fondi o effettuare l'investimento, la Compagnia provvede all'investimento il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

13.3. La Compagnia dà comunicazione al Contraente dell'avvenuta conversione in Quote entro 10 giorni lavorativi dalla Data di valorizzazione delle Quote, mediante lettera riportante: l'ammontare del Premio versato nei fondi e di quello investito, la Data di decorrenza del Contratto, la data di pagamento del Premio, il numero delle Quote assegnate al Contratto, il loro valore unitario nonché la Data di valorizzazione.

13.4. In caso di versamento di Premi aggiuntivi, si fa riferimento alle medesime regole di investimento del Premio iniziale. La data di investimento degli stessi è il primo mercoledì della settimana successiva all'ordine di versamento del Premio aggiuntivo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art.14 - Durata contrattuale

14.1. La Durata contrattuale coincide con la vita intera dell'Assicurato ed è compresa tra la Data di decorrenza ed il decesso dell'Assicurato.

Art.15 - Conclusione, Decorrenza e Cessazione dell'assicurazione

15.1. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia comunicazione scritta di accettazione della Proposta. In questo caso, la Proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di Polizza. L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal Contraente nel momento in cui la comunicazione da parte della Compagnia giunga all'indirizzo del Contraente indicato nella Proposta.

15.2. Il Contratto si intende in ogni caso concluso e decorre dalle ore 24:00 della data indicata in

Proposta come Data di decorrenza, alla condizione che il pagamento del Premio iniziale sia andato a Buon fine. **Il mancato pagamento del Premio posticipa la Decorrenza del Contratto e quindi delle Prestazioni assicurate, fino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del Premio iniziale alla Compagnia sia andato a Buon fine, di conseguenza la Compagnia non pagherà eventuali sinistri avvenuti prima del pagamento del Premio iniziale.**

15.3. La Cessazione dell'assicurazione si verifica con il realizzarsi del primo dei seguenti accadimenti:

- ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di Recesso del Contraente nei termini stabiliti dall'Art.17 (Recesso);
- esercizio del Diritto di recesso da parte della Compagnia a seguito di mancato Buon fine del pagamento del Premio;
- ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di Recesso del Contraente conseguente a modificazioni unilaterali del Contratto ad iniziativa della Compagnia;
- ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto totale nei termini stabiliti dall'Art.19 (Riscatto);
- decesso dell'Assicurato;
- trasferimento da parte del Contraente della residenza e/o del domicilio abituale se Persona fisica o della sede legale se Persona giuridica in uno Stato diverso dall'Italia;
- ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del Contratto.

15.4. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la documentazione necessari al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio; in mancanza la Compagnia attua l'obbligo di astensione così come disciplinato dalla norma pro tempore vigente.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Art.16 - Revoca della Proposta

16.1. Il Contraente può revocare la Proposta **fino al momento della Conclusione del Contratto.**

La comunicazione di revoca può essere sottoscritta presso l'intermediario collocatore o può essere inviata alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la comunicazione di revoca si riferisca.

La Compagnia restituisce le somme eventualmente pagate dal Contraente entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca della Proposta.

Cosa succede se revoco la Proposta?

Revocare la Proposta significa bloccare il processo di Conclusione del Contratto, che pertanto non avrà più alcun effetto.

Arca Vita, dal momento in cui riceve la comunicazione della revoca, ha 30 giorni di tempo per restituire al Contraente le somme eventualmente già versate.

Art.17 - Recesso

17.1. Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato della sua Conclusione.

La comunicazione di Recesso può essere sottoscritta presso l'intermediario collocatore o può essere inviata alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il Contratto a cui si riferisca. La Compagnia restituisce al Contraente, entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della richiesta di Recesso, la somma corrispostale a titolo di Premio unico anticipato, diminuita delle Spese di emissione di cui all'Art.19 (Costi sui premi). Tale importo viene poi incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore delle Quote del fondo acquistato dal Contraente, rispetto al loro valore alla Data di decorrenza.

L'efficace esercizio del Diritto di recesso libera la Compagnia e il Contraente da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa fede il timbro postale) oppure dalle ore 24:00 della data della richiesta sottoscritta presso l'intermediario collocatore.

Posso recedere del contratto? Cosa succede in quel caso?

E' possibile recedere dopo la conclusione del Contratto, entro 30 giorni.

Arca Vita, dal momento in cui riceve la comunicazione del Recesso, ha 30 giorni di tempo per restituire al Contraente le somme versate, al netto delle Spese di emissione. Tale importo viene poi incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore delle Quote del fondo acquistato dal Contraente, rispetto al loro valore alla Data di decorrenza.

A seguito del Recesso il Contratto cessa di avere effetto.

Art.18 - Risoluzione del contratto

18.1. Il Contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia di un premio unico e non è pertanto prevista la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.

Sono previsti riscatti o riduzioni ?

Art.19 - Riscatto

19.1. Prima della Cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla Decorrenza del Contratto, il Contraente può esercitare il Diritto di riscatto, con apposita richiesta che dev'essere in forma scritta e contenere gli elementi idonei ad identificare il Contratto a cui la richiesta di riscatto si riferisca.

19.2. In caso di efficace esercizio del Diritto di riscatto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 18.4, la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore di riscatto al momento del ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, moltiplicato per il coefficiente di riscatto indicato nella seguente tabella, in funzione del tempo trascorso dalla Data di decorrenza del Contratto:

Tempo trascorso dalla decorrenza	Coefficiente di riscatto
Fino a 12 mesi	95,00%
Oltre 1 anno intero	96,25%
Oltre 2 anni interi	97,50%
Oltre 3 anni interi	98,75%
Oltre 4 anni interi	100,00%

19.3. Il valore di riscatto viene determinato sommando le seguenti componenti

- una prima componente, determinata in riferimento alla gestione separata "OSCAR 100%", che corrisponderà al maggiore tra:
 - il capitale adeguato in essa investito, determinato come riportato al successivo Art. 24 (Criteri di adeguamento del capitale investito nella Gestione separata), al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto;
 - la somma del capitale iniziale e degli eventuali capitali aggiuntivi investiti in gestione separata.
- una seconda componente, data dal numero delle quote relative al fondo interno "Valore Ponderato Classe B" ed attribuite al contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della dichiarazione di riscatto, moltiplicato per il valore unitario della quota di riferimento alla prima data di valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., di tale dichiarazione.

19.4. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della Gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali, relativamente al Capitale assicurato investito in gestione separata, per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e l'1% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della Gestione interna separata di riferimento, sul presente Contratto o su altri contratti collegati alla Gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in tranches di importo pari (o, nel

caso dell'ultima tranche, inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Come determino il valore di riscatto totale? Come vengono applicati i Costi dell'operazione?

Il valore di riscatto totale del Contratto è determinato dalla somma delle diverse componenti collegate ad esso e dipende dal periodo di tempo trascorso tra la Decorrenza del Contratto e la data di richiesta del riscatto, ad esempio:

Data di decorrenza del Contratto:	12/07/2020
Capitale iniziale investito nella Gestione separata:	€ 22.500,00
Capitale adeguato alla data di richiesta riscatto:	€ 23.750,00
Valore di riscatto relativo alla parte investita in Gestione separata:	€ 23.750,00
Valore di riscatto relativo alla parte investita in fondi:	€ 43.500,00
Valore di riscatto totale:	€ 67.250,00
Data di riscatto:	15/09/2022
Tempo trascorso in anni interi:	2 anni
Coefficiente di riscatto:	99,00%
Capitale lordo liquidabile per il riscatto (99% x € 67.250,00):	€ 66.577,50

Quali costi devo sostenere?

Art.20 - Costi sui premi

20.1. I Costi applicati al Premio, unico iniziale e aggiuntivo, posti a carico del Contraente, sono i seguenti:

- Spese di emissione del Contratto da sottrarre al Premio unico iniziale: € 60,00;
- Diritti da sottrarre ad ogni Premio aggiuntivo versato: € 15,00;

Art.21 - Costi di riscatto

21.1. I Costi previsti per il riscatto sono applicati sulla base del tempo trascorso dalla Data di decorrenza del Contratto al ricevimento della richiesta di riscatto e vengono calcolati in percentuale del valore di riscatto, come indicato nella seguente tabella:

Tempo trascorso dalla decorrenza	Costo per il riscatto
Fino a 12 mesi	5,00%
1 anno	3,75%
2 anni	2,50%
3 anni	1,25%
4 anni	0,00%

Art.22 - Costi applicati al rendimento della Gestione separata

22.1. Arca Vita S.p.A. preleva, dal Tasso annuo di rendimento finanziario della Gestione separata "OSCAR 100%", che può avere valore positivo o negativo, la seguente commissione di gestione:

Prelievo sul rendimento	Tempistica di applicazione
1,50 punti percentuali	Ogni 31.12

Art.23 - Costi gravanti sui Fondi Interni collegati al Contratto

23.1. Arca Vita S.p.A. trattiene ad ogni Data di valorizzazione del Fondo Interno le seguenti commissioni di gestione:

Fondo Interno	Oneri di gestione annui	Commissioni massime di sottoscrizione (o rimborso) OICR investiti	Commissioni massime di incentivo (o di performance) OICR investiti
"VALORE PONDERATO" (Classe B)	1,90%	0,80% su ETF 1,20% su OICR	commissione massima su OICR pari al 25% dell'Overperformance stessa

Oltre alle suddette commissioni di gestione gravano sul patrimonio del Fondo:

- le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo, gli interessi passivi, eventuali oneri fiscali di pertinenza del fondo e gli oneri inerenti la compravendita di titoli e di quote di OICR, compresi gli ETF;
- i compensi dovuti alla società di revisione per la revisione della contabilità del Fondo e per la certificazione del rendiconto di gestione;
- le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo

Art.24 - Costi per l'esercizio delle Opzioni contrattuali

24.1. Copertura complementare: il costo della copertura facoltativa in caso di morte è riportato nell'Allegato B delle Condizioni di assicurazione ed è calcolato su base annua sulla differenza negativa tra valore di polizza in caso di sinistro la somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi. Tale prelievo si attiva quindi solamente quando il valore di polizza è inferiore alla

somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi e comporta una riduzione del numero di quote del fondo interno. Se l'Assicurato ha superato il 75° anno di Età la copertura facoltativa in caso di morte si estingue, pertanto il costo della copertura caso morte non è più dovuto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Art.25 - Criteri di adeguamento del capitale investito nella Gestione separata

25.1. Per ciascun Anno solare viene determinata la misura annua di adeguamento da attribuire al Capitale assicurato investito nella Gestione separata. Tale misura, che potrà essere positiva o negativa, è pari all'aliquota di rendimento percentuale annuo netto della Gestione interna separata "OSCAR 100%", che si ottiene sottraendo 1,5 al valore relativo dell'aliquota percentuale che esprime il Tasso annuo di rendimento finanziario della Gestione nell'anno di riferimento in base al Regolamento di quest'ultima.

25.2. Il Capitale iniziale e gli eventuali Capitali aggiuntivi vengono adeguati, in regime di interesse composto, al 31 dicembre di ogni anno antecedente la Cessazione dell'assicurazione nei termini seguenti:

- a. al primo 31 dicembre successivo alla decorrenza contrattuale, il Capitale iniziale investito nella Gestione separata viene adeguato in base alla misura annua di adeguamento relativa a quell'Anno solare, applicata pro quota per il periodo compreso tra la Decorrenza dell'assicurazione e la prima data di adeguamento. Gli eventuali Capitali aggiuntivi investiti nella Gestione separata vengono adeguati in base alla misura sopra indicata, applicata pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del Capitale aggiuntivo di riferimento e la prima data di adeguamento.
- b. a ciascun 31 dicembre successivo, il Capitale adeguato è pari alla somma dei seguenti importi:
 - il Capitale adeguato al 31 dicembre dell'Anno solare precedente, ulteriormente adeguato in base alla misura annua di adeguamento relativa all'Anno solare di riferimento;
 - gli eventuali capitali aggiuntivi investiti nella Gestione separata successivi al 31 dicembre dell'Anno solare precedente, ciascuno adeguato in base alla misura annua di adeguamento relativa all'Anno solare di riferimento, applicata pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del Premio aggiuntivo di pertinenza e la data di adeguamento relativa all'Anno solare di riferimento.

25.3. Il Capitale adeguato alla data del decesso dell'Assicurato che si verifichi dopo il 31 dicembre del primo Anno solare di Durata contrattuale, nonché il Capitale adeguato alla data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, si determinano ciascuno sommando gli importi di seguito indicati, calcolati in regime di interesse composto:

- a. l'importo che si ottiene applicando al Capitale adeguato al 31 dicembre dell'Anno solare precedente al momento dell'adeguamento, pro quota per il periodo compreso tra detto momento e, rispettivamente, la data del decesso dell'Assicurato e la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, un coefficiente di adeguamento percentuale annuo, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'Anno solare precedente al momento dell'adeguamento diminuita in valore relativo del:
 - 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
 - 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della Gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato.
- b. l'importo pari alla somma degli eventuali Capitali aggiuntivi, ciascuno adeguato applicandogli il coefficiente di adeguamento percentuale annuo di cui al precedente punto (a), pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del Premio aggiuntivo di pertinenza e rispettivamente, la data del decesso dell'Assicurato e la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, nell'ipotesi in cui la decorrenza del Premio aggiuntivo di pertinenza sia successiva al 31 dicembre antecedente al momento dell'adeguamento.

25.4. Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi entro il 31 dicembre del primo Anno solare di Durata contrattuale, il Capitale adeguato è pari alla somma dei seguenti importi, determinati in regime

di interesse composto:

- a. l'importo che si ottiene applicando al Capitale iniziale investito nella Gestione separata, pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza dell'assicurazione e la data del decesso, un coefficiente di adeguamento percentuale annuo, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'Anno solare precedente al momento dell'adeguamento diminuita in valore relativo del:
- 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
 - 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.
- In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della Gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato
- b. l'importo pari alla somma degli eventuali capitali aggiuntivi investiti nella Gestione separata, ciascuno adeguato applicandogli il coefficiente di adeguamento percentuale annuo di cui al precedente punto (a) pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del Premio aggiuntivo di pertinenza e la data del decesso, nell'ipotesi in cui la decorrenza del Premio aggiuntivo di pertinenza sia successiva alla decorrenza contrattuale ed antecedente alla data del decesso;

Art.26 - Attribuzione e valorizzazione del numero di Quote relative ai fondi

26.1. Al Contratto è, tempo per tempo, attribuito un numero di Quote del fondo interno pari alla somma del numero delle Quote del fondo acquistate con la quota parte destinata all'investimento in fondi, sia del Capitale iniziale sia degli eventuali Capitali aggiuntivi. Tale numero è poi diminuito del numero delle Quote del fondo pari al numero di Quote prelevate per la eventuale copertura complementare in caso di morte di cui all'Art.6 (Prestazione complementare in caso di morte).

26.2. Il valore della Quota del fondo interno viene calcolato settimanalmente nella giornata di martedì o, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo e viene pubblicato giornalmente sul sito internet di Arca Vita S.p.A. all'indirizzo www.arcassicura.it.

26.3. Le Quote attribuite al Contratto si convertono in somme da erogare, al verificarsi degli eventi previsti dal Contratto, mediante operazioni di disinvestimento di attività del fondo. Il disinvestimento avviene a fronte della richiesta di rimborso delle Quote formulata alla Compagnia. Il giorno di disinvestimento delle Quote attribuite al Contratto per recesso del Contraente, decesso dell'Assicurato o riscatto avviene alla prima Data di valorizzazione successiva alla data di ricevimento da parte di Arca Vita S.p.A., rispettivamente, della comunicazione di recesso, della comunicazione di decesso o della richiesta di riscatto.

Il calendario ed i tempi delle operazioni di disinvestimento possono mutare in conseguenza delle condizioni dei mercati di negoziazione delle attività in cui sia investito il patrimonio del fondo ed in conseguenza di modificazioni del relativo regolamento.

26.4. In caso di eccezionali eventi di turbativa dei mercati, Arca Vita S.p.A. potrà differire l'acquisto di Quote e/o l'effettuazione delle operazioni di disinvestimento e, correlativamente, potrà differire la Data di valorizzazione ai fini delle determinazioni del presente articolo.

Per eccezionali eventi di turbativa dei mercati si intendono sospensioni o restrizioni di mercati, interruzione delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti.

Altre disposizioni applicabili

Art.27 - Beneficiari delle Prestazioni

27.1. Il Contraente designa uno o più Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, come previsto dall'Art.1921 del codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia e possono essere disposte anche per testamento (Art.1920 del codice civile). Le revoche e le modifiche contenute nel testamento si intendono efficaci esclusivamente quando viene fatto espresso riferimento alla Polizza vita o qualora venga richiamata la somma assicurata con la Polizza sottoscritta con la Compagnia. Ai sensi dell'Art.1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano,

per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia, pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Nella designazione dei Beneficiari delle prestazioni si intendono inoltre valide le seguenti avvertenze:

- se non diversamente specificato, le Quote sono uguali tra i Beneficiari;
- nell'impossibilità di identificare il Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato, la prestazione assicurata verrà erogata al contraente o in mancanza ai suoi eredi;
- il Contraente può designare quale Beneficiario l'intermediario che ha collocato il Contratto, qualora l'intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incide negativamente sugli interessi del cliente, così come previsto all'Art 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (Art.1921 del codice civile):

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'Evento assicurato, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto del Beneficiario irrevocabile.

Art.28 - Variazioni contrattuali

28.1. Qualsiasi modifica del Contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle Parti in forma scritta.

28.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il Contratto:

- sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni normative od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al Contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al Contraente le modifiche contrattuali alla prima occasione utile;
- quando ricorra un giustificato motivo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il Contraente. In tale ipotesi la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al Contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il Contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà recedere dal Contratto mediante comunicazione da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora non sia stato esercitato il Diritto di recesso nei tempi e nei modi previsti le variazioni comunicate produrranno effetti al termine del periodo di preavviso.

Art.29 - Cessione, pegno o vincolo

29.1. Il Contraente può cedere a terzi il Contratto, secondo quanto disposto dagli Artt.1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal Contratto costituendo pegni o vincoli.

Il Contraente può chiedere di costituire un pegno o vincolo in favore dell'intermediario che ha collocato il Contratto, qualora l'intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incida negativamente sugli interessi del cliente, così come previsto all'Art 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari.

Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto apposita comunicazione in forma scritta da parte del Contraente e ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su Appendice.

Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario irrevocabile nonché, nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del Contratto e dei Diritti da esso nascenti richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art.30 - Tasse ed imposte

30.1. Tasse ed imposte relative o connesse al Contratto e così anche alle Prestazioni assicurate sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

Art.31 - Foro competente

31.1. Per le controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

Art.32 - Lingua e legge applicabile

32.1. Il Contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.

32.2. Al Contratto si applica la legge italiana.

Art.33 - Verifiche richieste dalla normativa vigente

33.1. La Compagnia, prima di concludere il Contratto o in corso di Contratto (ad esempio: al momento di procedere alla Liquidazione delle somme dovute) è tenuta ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente (ad esempio: normativa antiriciclaggio, FATCA, CRS e da altre normative di riferimento tempo per tempo vigenti). Pertanto, la Compagnia, anche per il tramite dell'intermediario, potrebbe richiedere la necessaria ed aggiornata documentazione aggiuntiva indispensabile al corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

33.2. A seguito delle attività descritte al punto precedente, si evidenzia che l'operatività relativa al Contratto (ad esempio: Conclusione del contratto, attività di investimento e/o disinvestimento, Recesso, Liquidazione delle somme dovute, etc) potrebbe non rispettare le tempistiche descritte nelle condizioni di assicurazione per le motivazioni di cui al comma 1.

Art.34 - Vendita a distanza

34.1. L'intermediario ha facoltà di vendere questo prodotto mediante tecniche di comunicazione a distanza; Consob definisce "tecniche di comunicazione a distanza" "qualunque tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla pubblicità, impiegata per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza la presenza fisica e simultanea del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e del cliente". La vendita tramite la suddetta modalità potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto della normativa tempo per tempo vigente, con particolare (ma non esaustivo) riferimento alla Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, concernente la disciplina degli intermediari ("Regolamento Intermediari"), al Codice delle Assicurazioni Private, al Codice del Consumo e al Regolamento IVASS.n.40/2018 e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

GLOSSARIO

Adeguamento delle prestazioni (o Adeguamento): con riferimento alla Gestione separata "OSCAR 100%" è l'attribuzione alle prestazioni del Contratto di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità e le modalità stabilite contrattualmente;

Anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;

Appendice: documento che è parte integrante del Contratto che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente;

Arca Vita S.p.A.: la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via del Fante 21, che è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;

Assicurato (o Aderente/Assicurato): è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita;

Attivo: è un'attività patrimoniale posta a copertura della riserva matematica da costituire in relazione al contratto;

Benchmark: parametro di riferimento per confrontare il risultato di un fondo. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi;

Beneficiario: è la persona fisica o giuridica che abbia diritto in tutto o in parte alla Prestazione assicurata, in quanto soggetto che il Contraente abbia designato a riceverla;

Buon fine (del pagamento): nel caso in cui la Polizza sia pagata con la procedura di addebito automatico, si intende per Buon fine (del pagamento) l'avvenuto effettivo addebito del Premio sul conto corrente del Contraente;

Capitale adeguato: con riferimento alla Gestione separata "OSCAR 100%" è pari alla somma del Capitale iniziale e degli eventuali Capitali aggiuntivi, come risultante dall'applicazione dei criteri di adeguamento previsti dal Contratto, che si determina al maturare dei termini ed al verificarsi degli accadimenti previsti dal Contratto;

Capitale aggiuntivo: è l'entità di ciascun Premio aggiuntivo al netto dei Diritti e dei Caricamenti, qualora previsti nel Prodotto;

Capitale assicurato: è l'entità della Prestazione assicurata;

Capitale iniziale: è l'entità del premio iniziale diminuito delle spese di emissione del contratto e dei caricamenti, qualora previsti nel Prodotto;

Carenza: è il periodo di tempo durante il quale le garanzie del Contratto sono limitate.

Caricamento: sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul Premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del Contratto;

Categoria: classificazione in cui viene collocato il Fondo a cui è collegato il Contratto. La Categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio Categoria azionaria, Categoria bilanciata, Categoria obbligazionaria);

Cessazione dell'assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell'assicurazione oggetto del Contratto;

Compagnia (o Impresa di assicurazione o Società): è Arca Vita S.p.A.;

Conclusione (o Perfezionamento) del Contratto: è il momento in cui il Contraente, dopo aver sottoscritto la Proposta completa in ogni sua parte, riceve da parte della Compagnia comunicazione scritta di accettazione della Proposta;

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente;

Contraente: è il soggetto che formula la Proposta contrattuale, stipula il Contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il Premio e ha facoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal Contratto di cui non abbia disposto;

Contraenti collegati: ai fini dell'identificazione dei soggetti collegati al contraente tramite rapporti partecipativi si considerano come tali le seguenti tipologie:

1. Rapporto di controllo

Ai sensi dell'art. 2359, primo comma, Codice Civile, sono considerate società/enti controllate/i:

- a) le società/enti in cui un'altra società/ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- b) le società/enti in cui un'altra società/ente dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto);^[1]
- c) le società/enti che sono sotto influenza dominante di un'altra società/enti in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale).^[2]

2. Rapporto di collegamento

Ai sensi dell'art. 2359 comma 3, Codice Civile, sono considerate collegate le società/enti sulle quali un'altra società/ente esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.^[3]

3. Rapporto di parentela

Sono considerati "stretti familiari":

- a) il figlio e il coniuge non legalmente separato o il convivente del contraente;
- b) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente del contraente;
- c) le persone a carico del contraente o del coniuge non legalmente separato o del convivente del contraente.

Contratto (o Contratto di assicurazione): è l'accordo tra Contraente e Compagnia con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di uno degli Eventi assicurati;

Controvalore delle quote: l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle quote dei fondi attribuite al Contratto ad una determinata data;

Costi: sono gli oneri a beneficio della Compagnia che gravano in misura fissa o variabile sui premi o sulla gestione interna separata, ivi compresa la riduzione del rendimento ai fini del calcolo del capitale assicurato o sui Fondi ai quali il contratto è direttamente collegato;

Data di decorrenza: il giorno come tale indicato nella Proposta;

Data di valorizzazione: è la data in cui viene calcolato il valore della Quota dei fondi;

Decorrenza del Contratto: è il termine iniziale dal quale la Compagnia sopporta i rischi assicurati, il quale può differire sia dalla Data di decorrenza, sia dal momento della Conclusione del Contratto, in quanto dipendente dal Buon fine del pagamento del Premio;

Diritti: sono i Costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sui Premi aggiuntivi;

Diritto di recesso: è il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro il termine indicato nelle

[1]: Il controllo di fatto ricorre allorché il numero delle azioni possedute, pur essendo inferiore a quanto previsto al punto 1. Lett. a), consenta ugualmente di influire in modo determinante sulla formazione delle deliberazioni in assemblea ordinaria, per esempio, a causa del frazionamento del capitale sociale con azionariato diffuso tra il pubblico dei risparmiatori.

[2]: Il controllo contrattuale ricorre allorché l'influenza dominante sussiste a seguito di particolari vincoli contrattuali, a prescindere, quindi, dal possesso da parte delle società controllate di partecipazioni azionarie.

[3]: Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (c.d. "controllo indiretto"); non si computano i voti spettanti per conto di terzi (quali ad es. i voti per delega).

condizioni di assicurazione dal momento in cui è informato della Conclusione dello stesso;

Diritto di revoca: è il diritto del Contraente di privare di effetti la Proposta contrattuale fino alla Conclusione del Contratto;

Diritto di riscatto parziale: è il diritto del contraente di ottenere, prima del verificarsi d'uno degli eventi assicurati, il pagamento di una parte del capitale assicurato;

Diritto di riscatto: è il diritto del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, prima del verificarsi d'uno degli eventi assicurati, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto, determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP): Documento informativo precontrattuale redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 e del Provvedimento IVASS n. 97/2020, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dall'Investitore-Contraente, integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel KID;

Domicilio Abituale: luogo in cui il Contraente ha stabilmente fissato l'effettiva sede abituale dei propri affari e interessi.

Durata contrattuale (o del Contratto): è il periodo di Copertura Assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l'assicurazione è prestata; è compresa tra la Decorrenza del Contratto e il decesso dell'Assicurato;

Esclusioni: sono i rischi esclusi o le limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole delle Condizioni di assicurazione.

Età assicurativa (o Età): è l'Età convenzionale dell'Assicurato determinata in anni interi attribuita per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;

Evento assicurato: consiste nel decesso dell'Assicurato, il cui verificarsi fa sorgere il diritto all'esecuzione della Prestazione assicurata;

Fondo comune di investimento: è uno strumento di investimento gestito dalle **società di gestione del risparmio** (sgr) che riuniscono le **somme di più risparmiatori** e le investono, come un **unico patrimonio**, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi;

Fondo Esterno: OICR di diritto lussemburghese delle SICAV JP Morgan Funds e JP Morgan Investment Funds, ai quali il Contratto è direttamente collegato e il cui regolamento è parte integrante del Contratto;

Fondo Interno: portafoglio di attivi di proprietà della Compagnia, le cui caratteristiche e politica di investimento sono indicati in un apposito Regolamento di gestione, che è parte integrante del Contratto. Il Fondo Interno costituisce, all'interno del patrimonio della Compagnia, un patrimonio separato;

Garanzia (o Prestazione) complementare: è la garanzia presente sul contratto in forma abbinata alla principale, non sottoscrivibile singolarmente e richiesta facoltativamente dal contraente.

Garanzia (o Prestazione) principale: è la garanzia principale prevista dal Contratto e sempre presente nello stesso, in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario.

Gestione separata (o Gestione interna separata): è una specifica gestione patrimoniale appositamente creata dalla Compagnia, che è gestita separatamente rispetto al complesso delle attività di quest'ultima;

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo (dal 1° gennaio 2013, all'ISVAP è succeduto per tutti i poteri, funzioni e competenze l'IVASS);

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio

2013;

Key Information Document (KID): Documento contenente le informazioni chiave relative al prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Liquidazione: è il pagamento all'avente diritto della Prestazione assicurata;

Misura di adeguamento: con riferimento alla Gestione separata "OSCAR 100%", misura che, applicata alla prestazione assicurata, ne determina la variazione in aumento o in diminuzione. Viene fissata sulla base del rendimento finanziario della gestione separata "OSCAR 100%";

OICR: è l'acronimo di "Organismi di investimento collettivo del risparmio", che comprendono tra l'altro i fondi comuni di investimento e le SICAV;

OICVM: è l'acronimo di "Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari", in riferimento a una serie di direttive dell'Unione europea che hanno stabilito un quadro regolamentare uniforme per la creazione, la gestione e la commercializzazione di strumenti d'investimento collettivo nei paesi dell'UE;

Opzione: la possibilità offerta al contraente di scegliere che la Prestazione Assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista, in particolare alle condizioni proposte dalla Compagnia ed accettate dal contraente o, comunque, concordate tra le parti;

Overperformance: soglia di rendimento del Fondo oltre la quale la Società può trattenere una parte dei rendimenti come Costi;

Parti: il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia;

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto di assicurazione;

Premio aggiuntivo: è il Premio unico che nel corso della Durata contrattuale il Contraente corrisponde alla Compagnia ad integrazione dei Premi versati;

Premio unico iniziale: è il Premio unico che il Contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia al momento della Conclusione del Contratto;

Premio: è l'importo, eventualmente frazionato, qualora previsto dalle Condizioni di assicurazione, che il Contraente si impegna a corrispondere alla Compagnia a fronte della Prestazione assicurata, comprensivo delle Spese di emissione o di incasso, dei Caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravino sullo stesso o sul Contratto;

Prestazione assicurata (o Prestazione): è la somma di denaro dovuta dalla Compagnia in esecuzione del Contratto al verificarsi di uno degli Eventi assicurati;

Prestazione assicurata complementare (o Prestazione complementare): è la Prestazione, eventualmente presente sul contratto, abbinata facoltativamente dal Contraente, su sua espressa richiesta, alla Prestazione principale.

Proposta: è il documento sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;

Prospetto annuale della gestione interna separata: è il documento contenente il riepilogo annuale dei dati sulla composizione della gestione separata;

Quota: unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la "Quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo;

Regolamento del fondo: documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre

caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la Categoria e il Benchmark di riferimento;

Rendiconto annuale della gestione separata: è il documento contenente il riepilogo annuale dei dati relativi al rendimento finanziario dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto;

Rendimento: risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento;

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione;

Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che compongono il fondo;

SICAV: è l'acronimo di "Società di Investimento a Capitale Variabile" e si riferisce ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

Sinistro: verificarsi dell'Evento assicurato per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa Prestazione assicurata.

Spese di emissione: sono i costi sostenuti per l'emissione del Contratto;

Switch: operazione con la quale il Contraente può effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra i diversi attivi collegati al Contratto, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste;

Tasso annuo di rendimento finanziario: è il rendimento finanziario relativo ad un anno solare ed espresso in percentuale;

Total expense ratio (TER): rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse;

Turnover: indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio di un Fondo, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota;

V.A.R (Value at Risk): il Value at Risk viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità;

Valore unitario della Quota (o Valore della Quota o Valori): valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di calcolo, per il numero delle Quote in cui esso è diviso alla stessa data;

Valorizzazione della Quota: calcolo del valore complessivo netto del Fondo e, in relazione ad esso, del Valore unitario della Quota del fondo stesso;

Volatilità: è l'indicatore della variabilità del valore di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite;

ALLEGATO A

Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento

Documentazione da presentare alla Compagnia - per il tramite del competente Intermediario o direttamente a mezzo lettera raccomandata - in relazione alla causa del pagamento richiesto

Prestazione assicurata in caso di decesso	- richiesta di Liquidazione compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario. Nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e sottoscrivere una singola richiesta completa di tutti i dati identificativi; - fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto; - certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se il Contraente ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso in cui risultino i beneficiari della Polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza; - relazione medica sulle cause del decesso (nel caso in cui sia stata richiesta ed accettata dalla Compagnia la copertura complementare in caso di morte); - verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale; - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio; - documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di informazioni sull'eventuale status di contribuente americano), CRS (raccolta di informazioni con riferimento alla clientela fiscalmente non residente in Italia).
Pagamento del valore di riscatto (parziale o totale)	- richiesta di riscatto compilata e sottoscritta dal Contraente, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario, nella quale sono indicati tutti i dati identificativi del Contraente stesso; - fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale del Contraente; - qualora l'assicurato sia persona diversa dal pretendente il pagamento, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo; - assenso scritto dell'eventuale beneficiario irrevocabile; - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;

	- documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di informazioni sull'eventuale status di contribuente americano), CRS (raccolta di informazioni con riferimento alla clientela fiscalmente non residente in Italia).
--	---

Richieste motivate di altra documentazione

In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, prima di procedere al pagamento.

Allegato B – Costo della garanzia aggiuntiva in caso di morte

Costo annuale della copertura per ogni € 1.000,00 di capitale sotto rischio assicurato, suddiviso per età raggiunta dell'assicurato.

Età	Costo annuale	Età	Costo annuale
18	0,662354	47	2,809024
19	0,736007	48	3,074778
20	0,788479	49	3,383757
21	0,822917	50	3,748038
22	0,843101	51	4,120233
23	0,863056	52	4,537813
24	0,854955	53	5,101063
25	0,873813	54	5,658250
26	0,891865	55	6,284292
27	0,909090	56	6,965632
28	0,916146	57	7,773833
29	0,922785	58	8,259479
30	0,909427	59	9,010299
31	0,921535	60	9,932889
32	0,927451	61	11,095778
33	0,939750	62	12,213816
34	0,982826	63	13,813319
35	1,043486	64	15,052667
36	1,104764	65	16,382875
37	1,194882	66	17,821174
38	1,296319	67	19,115924
39	1,421160	68	20,809813
40	1,538010	69	22,944399
41	1,658208	70	25,936462
42	1,783576	71	29,131465
43	1,937799	72	32,418406
44	2,132278	73	36,425556
45	2,337337	74	40,638743
46	2,548285	75	44,929368

Allegato C – Regolamento della gestione interna separata “OSCAR 100%” denominata in Euro

1. Gestione separata "OSCAR 100%"

Arca Vita S.p.A. (di seguito la “**Società**”) attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività, che viene contraddistinta ed indicata nel seguito con il nome “OSCAR 100%”.

Il valore delle attività gestite (di seguito le “**Attività**”) non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione “OSCAR 100%” (di seguito le “**Riserve**”).

Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

La gestione “OSCAR 100%” è conforme alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011.

2. Politica di investimento

La politica di investimento delle Attività della gestione “OSCAR 100%” è improntata a criteri generali di prudenza e persegue i seguenti obiettivi:

- valorizzazione della qualità dell’attivo in un’ottica di medio/lungo periodo;
- rendimenti previsti futuri compatibili con gli impegni assunti nei confronti dei contraenti e con una diversificazione che tenga adeguatamente conto dei rischi di mercato, di credito, di concentrazione e di liquidità;
- composizione degli attivi che rifletta adeguatamente le scadenze medie dei passivi.

Le risorse della gestione “OSCAR 100%” sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 e dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, del Regolamento IVASS n. 36 del 31 gennaio 2011.

La composizione delle Attività della gestione rispetta i seguenti limiti quantitativi, espressi in termini di rapporto tra il valore di carico complessivo^[1] delle Attività – appartenenti alle macroclassi definite nel Regolamento IVASS n.36 del 31 gennaio 2011 - e il totale delle Riserve:

- A1) titoli di debito e altri valori assimilabili: fino al 100% delle Riserve da coprire;
- A2) prestiti: massimo del 20% delle Riserve da coprire;
- A3) titoli di capitale ed altri valori assimilabili^[2]: massimo 35% delle Riserve da coprire;
- A4) comparto immobiliare (beni immobili e valori assimilabili): massimo 40% delle Riserve da coprire;
- A5) investimenti alternativi: massimo 10% delle Riserve da coprire;
- B) crediti + C) altri attivi: massimo 25% delle Riserve da coprire;
- D) depositi (depositi bancari o presso altri enti creditizi, a vista o con vincoli di durata uguale o inferiori a 15 giorni): massimo 20% delle Riserve da coprire.

La gestione “OSCAR 100%” può investire in attività emesse da controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento IVASS n. 25 del 27 maggio 2008 (di seguito le “**Controparti Infragruppo**”) nella misura massima del 35% delle Riserve da coprire.

In conformità a quanto previsto da quest’ultimo Regolamento sono adottate, e sottoposte a revisione periodica, le linee guida in materia di operazioni infragruppo, che definiscono le modalità secondo cui si svolge l’operatività con le Controparti Infragruppo, precisando limiti, ruoli e responsabilità, processi operativi e flussi comunicativi.

E’ possibile l’impiego di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa

[1]: Il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell’impresa (vedi Art.8 del Regolamento IVASS n.38 del 3 giugno 2011). I rapporti vengono calcolati alla fine di ciascun mese.

[2]: Inclusi gli investimenti alternativi di natura azionaria compresi nella macroclasse A5.

vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche, che consentono l'utilizzo degli stessi a condizione che venga perseguita la finalità di effettuare una gestione equilibrata e prudente del portafoglio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile operare in strumenti derivati aventi come sottostanti tassi d'interesse, cambi, azioni, indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito.

3. Determinazione del tasso annuo di rendimento

Il tasso annuo di rendimento finanziario di "OSCAR 100%" relativo a ciascun anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre successivo) è pari al rendimento finanziario lordo annuo di "OSCAR 100%" relativo al periodo di osservazione il cui termine (31 ottobre) cada nell'anno solare di riferimento. Il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il rendimento finanziario lordo annuo di "OSCAR 100%" si ottiene rapportandone il risultato finanziario di competenza dell'esercizio finanziario di certificazione alla giacenza media di "OSCAR 100%" nel corso del detto esercizio finanziario.

Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato (comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza), dagli utili e dalle perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "OSCAR 100%", al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle Attività della gestione separata e di quelle relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti Attività nel libro mastro della gestione "OSCAR 100%" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel libro mastro per i beni già di proprietà della Società.

Il rendimento della gestione "OSCAR 100%" beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

4. Operazioni straordinarie

È espressamente previsto che la gestione "OSCAR 100%" possa formare oggetto, in tutto o in parte, di operazioni di fusione tra gestioni separate, nonché di scissione o di trasferimento di portafoglio che comportino il trasferimento di attivi da una gestione separata ad un altro fondo interno o gestione separata.

5. Modifiche al regolamento

La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al Regolamento della gestione "OSCAR 100%" in occasione delle operazioni di cui al precedente punto 4 o al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in questo ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.

6. Certificazione della gestione "Oscar 100%"

La gestione "OSCAR 100%" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

Regolamento del Fondo Interno

Valore Ponderato

Art. 1 - Istituzione e denominazione dei fondi interni

Arca Vita S.p.A. ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente regolamento, un fondo interno denominato Valore Ponderato.

Art. 2 - Scopo del fondo interno

Lo scopo del fondo interno è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un contratto espresso in quote del fondo interno.

Non esiste alcuna garanzia né sulle performance future né sul rimborso del capitale investito.

Il patrimonio del fondo è suddiviso in quote ed è separato da quello della Società e da quello di ogni altro fondo da essa gestito.

Il Fondo si articola in Classi di quote distinte in funzione delle diverse categorie di contratti a cui sono riservate, come indicato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Classi	Categorie di contratti
Valore Ponderato	Classe A	Contratti Multiramo con premi da 750.000 €
Valore Ponderato	Classe B	Contratti Multiramo con premi inferiori a 750.000 €
Valore Ponderato	Classe C	Contratti di Ramo III Unit Linked e Contratti Multiramo con caricamento stipulati dal 16 maggio 2019

Arca Vita S.p.A. può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo a Società abilitate a tale attività, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia stessa e comunque conformi al presente regolamento. Arca Vita S.p.A. assume l'esclusiva responsabilità nei confronti del Contraente per l'attività di gestione dei fondi interni.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo interno.

Nella descrizione che segue, viene indicata per il fondo interno il profilo di rischio connesso all'investimento. Il profilo di rischio viene individuato sulla base della combinazione complessiva delle componenti tecniche e finanziarie che costituiscono l'investimento del fondo interno nel suo complesso, tenendo quindi in considerazione tutti i fattori che possono influenzare la rischiosità dell'investimento.

3.1. Obiettivi del fondo e profilo di rischio

Il fondo si pone come finalità l'investimento dinamico sui mercati azionari e obbligazionari globali. Il fondo si prefigge una crescita del valore delle quote coerente con il profilo di rischio del fondo e si rivolge ad un investitore disposto a sostenere un livello di rischio medio.

Profilo di rischio del fondo: Medio.

Il profilo di rischio viene individuato sulla base della combinazione complessiva delle componenti tecniche e finanziarie che costituiscono l'investimento del fondo interno nel suo complesso, tenendo quindi in considerazione tutti i fattori che possono influenzare la rischiosità dell'investimento e la sua volatilità attesa. Fra i vari fattori considerati per l'individuazione del profilo di rischio vi sono i limiti relativi alla componente azionaria, l'obiettivo di VAR giornaliero, come meglio specificato al paragrafo 3.3, e la volatilità attesa classificata in funzione della seguente tabella.

Profilo di rischio	Volatilità attesa (banda di oscillazione)
Basso	0% - 3%
Medio-Basso	3% - 8%
Medio	8% - 14%
Medio-Alto	14% - 20%
Alto	20% - 25%
Molto Alto	oltre 25%

3.2. Tipologie, caratteristiche delle attività del fondo

Gli investimenti del fondo possono essere rappresentati da attività finanziarie di tipo monetario, obbligazionario, azionario. Nell'attività d'investimento saranno preferite quote e/o azioni di OICR/ ETF denominate in Euro o in altre valute.

Più precisamente nell'ambito dell'attività di gestione saranno preferiti gli ETF, principalmente selezionati nell'ambito della gamma messa a disposizione dalla Società di Gestione iShares^[3].

Gli investimenti saranno prevalentemente realizzati selezionando strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti di Europa, Usa, Area Pacifico e Mercati Emergenti.

L'esposizione ai mercati azionari per il Fondo non sarà superiore al 50%.

Gli O.I.C.R. (compresi gli ETF) possono essere sia di diritto comunitario che di diritto estero e devono essere conformi alla Direttiva UCITS IV ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Non sono ammessi OICR ed ETF che utilizzino una leva superiore ad 1 e che non siano conformi agli orientamenti ESMA del 01.08.2014 in tema di complessità ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Il Fondo può inoltre investire in depositi bancari e altri strumenti monetari.

Per le attività finanziarie di tipo obbligazionario potranno essere selezionati sia emittenti governativi e/o organismi sovranazionali che emittenti corporate.

Per la quota di patrimonio investita direttamente in titoli di capitale, saranno privilegiate principalmente le azioni di società ad elevata e media capitalizzazione.

Non è ammesso l'investimento diretto in strumenti derivati.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

E' consentito l'investimento in OICR (compresi gli ETF) che utilizzano strumenti derivati sia per finalità di copertura del rischio che per una più efficiente gestione.

3.3. Stile di gestione

Viene impiegato un modello di gestione attiva, che in funzione delle condizioni di mercato adegua opportunamente l'asset allocation, compatibilmente con il mantenimento del livello di rischio. Per la valutazione e il controllo del rischio verrà utilizzato il seguente indicatore: VAR giornaliero (probabilità 99%) con l'obiettivo di contenere tale valore entro la soglia dell' 1,60%.

3.4. Determinazione del valore della quota del fondo

Il valore unitario delle quote del fondo è determinato normalmente ogni martedì; nel caso in cui il martedì non sia un giorno lavorativo, la valorizzazione verrà effettuata al primo giorno lavorativo successivo.

Il patrimonio netto del fondo risulta dalla valorizzazione delle attività, al netto delle eventuali passività, secondo le seguenti modalità:

- Il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo.

[3]: La Compagnia ha la facoltà di ridurre il peso all'interno del portafoglio fino ad azzerare le posizioni in ETF messi a disposizione dalla casa iShares sostituendoli con ETF di altre case o altri strumenti finanziari ammessi dal presente Regolamento, sia per valutazioni relative alla situazione societaria dell'emittente che per valutazioni di mercato sulle performance delle quote.

- Il valore netto del fondo interno è determinato in base ai valori di mercato di attività e passività, entrambi riferiti al primo giorno lavorativo antecedente quello del calcolo o al primo giorno utile precedente.
- Il valore delle disponibilità in deposito, dei crediti, degli interessi maturati è rappresentato dall'intero valore nominale degli stessi, salvo che l'incasso dell'importo sia ritenuto improbabile, in tal caso da tale valore sarà dedotto un importo ritenuto adeguato per rifletterne il valore reale.
- Le negoziazioni su titoli ed altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti anche se non ancora regolati.
- Il valore degli strumenti finanziari quotati o negoziati in mercati regolamentati sarà quello relativo all'ultima quotazione disponibile nel primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo.
- Il valore degli investimenti in quote di OICR sarà quello relativo all'ultimo NAV (Net Asset Value) riferibile al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo o antecedente se non disponibile.
- Nel caso di attività non quotate in borsa od in altro mercato regolamentato la valutazione sarà basata sul presumibile valore di realizzo determinato in buona fede e secondo criteri di prudenza.

La valorizzazione viene effettuata settimanalmente. Nella determinazione del patrimonio netto si tiene inoltre conto degli oneri di pertinenza del fondo indicati all'art. 3.7 del presente regolamento. Il valore unitario delle quote viene determinato dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. In caso di eventi di rilevanza eccezionale per i fondi interni e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più strumenti finanziari o quote di OICR, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi del fondo, Arca Vita S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere la valutazione del fondo stesso per un termine non superiore a 10 giorni. Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti.

3.5 Pubblicazione del valore delle quote

Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet di Arca Vita S.p.A. all'indirizzo: www.arcassicura.it.

3.6. Credito d'imposta

I crediti d'imposta maturati sulle attività del fondo, qualora presenti, vengono attribuiti interamente al fondo stesso. L'attribuzione al fondo interno avverrà nel momento in cui tali crediti si manifestano.

3.7. Spese del fondo

Nel valore settimanale delle quote del fondo sono imputate e detratte le seguenti spese:

Spese Dirette che gravano sul patrimonio del fondo

Le commissioni di gestione relative ad ogni Classe sono dettagliate al successivo punto a) del presente articolo.

a) commissione di gestione a favore della Società, indicata nella tabella seguente, calcolata settimanalmente sulla base del valore netto del Fondo, e prelevata dalle disponibilità dello stesso nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Fondo Interno	Classi
Valore Ponderato	Classe A 1,60%
Valore Ponderato	Classe B 1,90%
Valore Ponderato	Classe C 1,45%

Spese indirette

b) Il patrimonio del fondo è sottoposto ad un onere indiretto dato dalle commissioni di gestione degli OICR/ETF in cui risulta investito; tali costi ammontano ad un massimo, al netto della retrocessione eventualmente riconosciuta al Fondo interno, come di seguito definito:

Commissione di gestione su ETF pari ad un valore massimo dello 0,8%

Commissione di gestione su OICR pari ad un valore massimo dell'1,2%

Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 25% dell'overperformance stessa.

Il Fondo interno investe esclusivamente in OICR che non siano gravati da commissioni di ingresso e di uscita.

La Società restituirà per intero al fondo interno la parte di commissioni di gestione che saranno retrocesse dagli OICR stessi e ogni altro eventuale provento ricevuto da soggetti terzi in virtù degli accordi di sottoscrizione degli OICR inseriti nel fondo interno. Il valore delle retrocessioni percepite verrà calcolato e imputato tra gli attivi del fondo (con conseguente incremento del valore unitario della quota) su base settimanale e sarà periodicamente accreditato al fondo. Il valore degli altri proventi eventualmente riconosciuti alla Società verrà imputato al fondo interno (con conseguente incremento del valore unitario della quota) alla data di ricevimento.

Oltre alle suddette spese gravano sul patrimonio del fondo:

c) le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del fondo, gli interessi passivi, eventuali oneri fiscali di pertinenza del fondo e gli oneri inerenti la compravendita di titoli e di quote di OICR, compresi gli ETF;

d) i compensi dovuti alla società di revisione per la revisione della contabilità del fondo e per la certificazione del rendiconto di gestione;

e) le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del fondo.

Le spese di cui al punto d), trattenute da Arca Vita S.p.A. dal valore delle quote del fondo, vengono calcolate pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione del fondo stesso.

Art. 4 - Fusione tra fondi interni

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il valore del patrimonio netto di un fondo interno diminuisca e sia inferiore ad un importo indicato dal consiglio di amministrazione della Compagnia come il livello minimo a cui il fondo interno può essere gestito in maniera economicamente efficiente, la Compagnia può deliberare la fusione del patrimonio di un fondo interno con il patrimonio di un altro fondo interno della Società.

La fusione è effettuata a valori di mercato alla Data di decorrenza attribuendo quote del fondo interno incorporante quantificate sulla base del Controvalore delle quote del fondo incorporate valorizzate all'ultima quotazione anteriore alla data di fusione, senza oneri aggiuntivi per il Contraente.

La fusione potrà essere attuata previa comunicazione al Contraente in cui verranno indicate le modalità operative e gli effetti per il contratto; il Contraente potrà riscattare il contratto manifestando la sua volontà alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione stessa. Il riscatto sarà esercitato senza l'applicazione dei costi previsti nelle Condizioni di assicurazione. Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte del Contraente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, procederà a trasferire il valore della polizza nel nuovo fondo. La determinazione del valore di polizza da trasferire verrà effettuata nel giorno di riferimento indicato nella sopra descritta comunicazione.

Art. 5 - Partecipanti ai fondi interni

Ai fondi interni possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del fondo interno prescelto.

Art. 6 - Revisione contabile

Il fondo interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art.161 del D.Lgs 24/02/1998 n.58, che attesta la rispondenza del fondo interno al presente regolamento e certifica l'adequatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche e l'esatta valorizzazione delle quote.

Art. 7 - Modifiche regolamentari

La Compagnia può modificare il regolamento dei fondi interni esistenti nei seguenti casi:

1. quando sia necessario, a fronte di mutate esigenze gestionali, modificare i criteri di investimento, al

fine di perseguire gli interessi degli assicurati e con esclusione di quelli per gli stessi meno favorevoli; oppure:

2. quando muti la normativa primaria e secondaria che disciplina gli attivi e gli investimenti dei fondi interni.

Tali modifiche saranno trasmesse tempestivamente ad IVASS e comunicate a tutti i contraenti.

Il Contraente che non accetti le modifiche dei criteri di investimento può riscattare il contratto comunicando la sua volontà alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione dalla stessa. Il riscatto sarà esercitato senza l'applicazione dei costi previsti nelle Condizioni di assicurazione. Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte del Contraente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra.



ETF ENERGY! 3.0 LINEA PONDERATA

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti ⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali ⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo ⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza ⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso ⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto ⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol ⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la

**Arca Vita S.p.A.**

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcavita@pec.unipol.it - tel. +39 045 8192111 - fax +39 045 8192630
Capitale sociale i.v. Euro 208.279.080,00 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 01947090237 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 207330 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 09/11/89 N. 18331, G.U. 28/11/1989 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 100082, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - arcassicura.it

tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
- Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistiche-tarifarie.
- Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica Italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.a.r.l., Arca Inlinea S.c.a.r.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAIP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.